Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **430**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 116 a 128, relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 116. — Gli insegnamenti del biennio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sono:

a) per tutti i corsi di laurea:

Analisi matematica I;
Geometria I;
Fisica I;
Chimica;
Disegno (il corso di disegno potrà avere diverso contenuto per i diversi corsi di laurea);
Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;

b) il corso di geometria II di cui all'art. 2 del citato decreto sarà sostituito da:

Chimica applicata per i corsi di laurea in ingegneria aeronautica e meccanica;

Chimica organica per il corso di laurea in ingegneria chimica;

Tecnologia dei materiali e chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria civile;

Calcolo delle probabilità e statistica per il corso di laurea in ingegneria elettronica (obbligatorio sul piano della facoltà);

Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica (obbligatorio sul piano della facoltà);

Tecnologie generali dei materiali per il corso di laurea in ingegneria nucleare;

c) oltre ai predetti saranno impartiti i seguenti insegnamenti:

Tecnologia meccanica per il corso di laurea in ingegneria aeronautica;

Chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria chimica;

Disegno II per il corso di laurea in ingegneria civile-edile;

Fisica tecnica per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

Materiali speciali nucleari (obbligatorio sul piano della facoltà) per il corso di laurea in ingegneria nucleare.

Art. 117. — Per ottenere l'iscrizione al secondo anno del biennio gli studenti dovranno aver superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Art. 118. — Per essere ammesso al 3° anno di corso gli studenti dovranno aver superato tutti gli esami di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 116. Lo studente tuttavia che sia in debito, anche di un solo esame a sua scelta del 2° anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al 3° anno, con obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 572 *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 4 giugno 1965).

Art. 119. — Gli esami del triennio sono i seguenti:

Per il corso di laurea in ingegneria aeronautica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:

Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Aerodinamica;
Aeronautica generale;
Motori per aeromobili;
Costruzioni aeronautiche;
Gasdinamica.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà.*

Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
Aerodinamica sperimentale ed applicata;
Strutture aeronautiche;
Costruzioni di macchine;
Missilistica;
Tecnologie speciali aeronautiche.

Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:

Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Chimica fisica;
Macchine;
Principi di ingegneria chimica;
Impianti chimici;
Chimica industriale.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:

Chimica analitica e strumentazione;

Cinetica chimica applicata;
Calcoli numerici, grafici meccanici ed elettronici;
Economia ed organizzazione aziendale (corso speciale per ingegneri chimici);
Costruzione di apparecchiature chimiche;
Processi chimici fondamentali.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, comuni a tutte le sezioni:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Idraulica;
Architettura tecnica;
Tecnica delle costruzioni;
Topografia.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Economia ed estimo;
Materie giuridiche (semestrale).

Per il corso di laurea in ingegneria civile sezione edile:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Architettura e composizione architettonica I.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Igiene applicata (semestrale);
Architettura tecnica II.

Per il corso di laurea in ingegneria civile Sezione idraulica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Costruzioni idrauliche.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Igiene applicata (semestrale);
Impianti speciali idraulici;
Geotecnica;
Idromeccanica applicata;
Idraulica sanitaria;
Geologia applicata.

Per il corso di laurea in ingegneria civile Sezione trasporti:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Architettura tecnica II;
Geotecnica;
Tecnica ed economia dei trasporti.

Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Scienza delle costruzioni;
Meccanica delle macchine e macchine;
Elettrotecnica;
Elettronica applicata;
Misure elettriche;
Comunicazioni elettriche;
Campi elettromagnetici e circuiti;
Controlli automatici;
Radiotecnica.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Elettronica generale;
Complementi di matematica;
Macchine elettriche;
Misure elettroniche;
Reti logiche e tecniche digitali;
Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici.

Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Idraulica;
Macchine;
Elettronica applicata;
Misure elettriche;
Macchine elettriche;
Impianti elettrici.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Complementi di matematica;
Costruzione di macchine elettriche;
Tecnologie e costruzioni di macchine;
Controlli automatici.

Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Idraulica;
Tecnologia meccanica;
Macchine;
Costruzioni di macchine;
Impianti meccanici.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Scienza dei metalli;
Economia ed organizzazione aziendale;
Complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione.

Per il corso di laurea in ingegneria nucleare:

a) Obbligatori sul piano nazionale:
Scienza delle costruzioni;
Meccanica applicata alle macchine;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Fisica atomica;
Fisica nucleare;
Macchine;
Elettronica nucleare;
Fisica del reattore nucleare;
Impianti nucleari.

b) Obbligatori sul piano della facoltà:
Tecnologia meccanica;
Costruzioni di macchine;
Calcoli numerici, grafiei, meccanici ed elettronici;
Controllo dei reattori nucleari;
Sicurezza degli impianti nucleari e radioprotezione;
Costruzioni nucleari;
Ingegneria del Nocciolo.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, per ogni corso di laurea, sono a scelta dello studente.

Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati nell'elenco di cui all'art. 120.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione.

Art. 120. — *Insegnamenti complementari*:

Analisi degli incidenti nucleari (semestrale);
Analisi del valore;
Analisi e sviluppo dei progetti;
Architettura e composizione architettonica (II);
Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
Centrali elettriche;
Chimica applicata;
Chimica fisica dello stato solido;
Chimica fisica tecnica;
Chimica macromolecolare;
Complementi di costruzioni di macchine elettriche;
Complementi di impianti meccanici;
Complementi di impianti nucleari (semestrale);
Complementi di macchine;
Complementi di macchine elettriche;
Complementi di matematica;
Complementi di misure elettriche;
Complementi di scienza delle costruzioni;
Complementi di tecnica delle costruzioni;
Composizione urbanistica;
Controllo numerico delle macchine utensili;
Conversione diretta di energia;
Costruzione di autoveicoli;
Costruzione di materiale ferroviario;
Costruzione di macchine utensili;
Costruzioni idrauliche;
Dinamica dei gas rarefatti;
Dinamica delle strutture;
Dinamica del volo;
Economia ed esercizio degli impianti elettrici;
Economia ed organizzazione aziendale;
Elementi di elettronica;
Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
Elettronica applicata;
Elettronica industriale;
Elettronica quantistica;
Grandi strutture;
Grandi strutture (semestrale);
Geologia applicata;
Geotecnica;
Gestione e rilevazione aziendale;
Idraulica fluviale e costiera;
Idraulica sanitaria;
Idrologia;
Impianti elettrici navali;
Impianti elettronici industriali;
Impianti nucleari;
Impianti nucleari di potenza;
Impianti termici;
Lavorazioni meccaniche speciali;
Macchine calcolatrici analogiche;
Macchine calcolatrici aritmetiche;
Materie giuridiche;
Meccanica agraria;
Meccanica delle strutture;
Metodi di osservazione e misura;
Metodi variazionali;
Metodologia statistica;
Missilistica;
Motori per aeromobili;
Pianificazione dei trasporti;
Pianificazione territoriale;
Ponti radio;
Processi ed apparecchiature di trasferimento;
Progetti di veicoli aerospaziali;
Progetto dei sistemi di elaborazione dei dati;
Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
Prove su macchine e impianti elettrici;
Reattori chimici;
Reattori nucleari;
Regolazione delle macchine elettriche;
Reti logiche e tecniche digitali;
Ricerca operativa e analisi di mercato;
Scienza dei metalli;
Servomeccanismi;
Sicurezza degli impianti nucleari e radioprotezione;
Sistemi di programmazione;
Sistemi operativi;
Sociologia urbana (semestrale);
Statistica e ricerca operativa;
Storia delle città e del territorio (semestrale);
Strumentazione e circuiti oleodinamici, pneumatici e fluidici;
Strumentazione e controllo dei processi chimici;
Strumentazione e controllo del traffico aereo;
Strumentazione e misure elettroniche;
Tecnica degli impianti elettrici;
Tecnica della circolazione e traffico stradale;
Tecnica della sperimentazione delle strutture;
Tecnica delle alte frequenze;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnica ed economia dei trasporti aerei;
Tecnica radar;
Tecnica urbanistica;
Tecniche organizzative;
Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari;
Tecnologia dei materiali polimerici;
Tecnologie elettroniche;
Tecnologie generali ed industrializzazione dell'edilizia;
Tecnologie inorganiche speciali;
Tecnologie organiche speciali;
Telegrafia e telefonia;
Teoria dell'informazione e tecniche di radiotrasmissione;
Teoria delle reti;
Teoria e sviluppo dei processi;
Teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Topografia operativa (semestrale);
Trazione elettrica.

Art. 121. — Le materie sopra elencate per i vari corsi di laurea saranno corredate da esercitazioni scritte, orali, grafiche e pratiche nella misura e nei modi stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 122. — Discipline dello stesso nome comuni a più corsi di laurea potranno avere diverso svolgimento, in conformità dei programmi stabiliti di anno in anno dal consiglio di facoltà.

Art. 123. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi obbligatori per ogni corso di laurea sia sul piano nazionale, sia sul piano locale, nonchè quelli di uno dei gruppi a scelta indicati per ciascun corso di laurea e superati i relativi esami.

Art. 124. — Gli studenti dovranno dichiarare all'atto della iscrizione al primo anno della facoltà a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al quarto anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potrà essere concesso il passaggio da un corso di laurea ad un altro o da una sezione ad altra sezione quando ciò sia ritenuto possibile dal consiglio di facoltà ed alle condizioni che saranno ad esso indicate.

Art. 125. — Il consiglio di facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze, sia di carattere sintetico, sia di carattere complementare su speciali argomenti scientifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza.

Art. 126. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite per ciascun esame dal consiglio di facoltà.

Valgono per l'ammissione agli esami speciali le seguenti condizioni di precedenza:

Biennio:

Analisi matematica II (analisi matematica I);
Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici (analisi matematica I);
Chimica applicata (chimica);
Chimica organica (chimica);
Disegno II (disegno);
Fisica II (fisica I);
Materiali speciali nucleari (chimica);
Meccanica razionale (analisi matematica I);
Tecnologie generali dei materiali (chimica);
Tecnologia dei materiali e chimica applicata (chimica).

Triennio:

Aerodinamica sperimentale ed applicata (aerodinamica);
Analisi del valore (economia ed organizzazione aziendale, complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);
Analisi e sviluppo dei progetti (principi di ingegneria chimica);
Analisi degli incidenti nucleari (fisica del reattore nucleare, fisica tecnica, costruzione di macchine);
Architettura e composizione architettonica II (architettura e composizione architettonica I)
Architettura tecnica II (architettura tecnica I);
Campi elettromagnetici e circuiti (elettrotecnica);
Centrali elettriche (macchine, elettrotecnica);
Chimica fisica dello stato solido (chimica applicata, chimica fisica);
Chimica fisica tecnica (cinetica chimica applicata);
Chimica macromolecolare (cinetica chimica applicata);
Chimica industriale (processi chimici fondamentali, cinetica chimica applicata, principi di ingegneria chimica);
Cinetica chimica applicata (chimica fisica);
Complementi di costruzioni di macchine elettriche (costruzioni di macchine elettriche, tecnologia e costruzioni di macchine);
Complementi di impianti nucleari (macchine, fisica del reattore nucleare, costruzione di macchine);
Complementi di macchine (macchine);
Complementi di macchine elettriche (macchine elettriche);
Complementi di misure elettriche (misure elettriche, metodi di osservazione e misura);
Complementi di scienza delle costruzioni (scienze delle costruzioni);
Complementi di tecnica delle costruzioni (tecnica delle costruzioni);
Complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione (tecnologia meccanica);
Composizione urbanistica (tecnica urbanistica);
Comunicazioni elettriche (elettrotecnica);
Controlli automatici (elettronica applicata, complementi di matematica);
Controllo dei reattori nucleari (elettronica nucleare, fisica del reattore nucleare, fisica tecnica, costruzione di macchine);
Controllo numerico delle macchine utensili (servomeccanismi);
Conversione diretta di energia (fisica tecnica);
Costruzioni aeronautiche (costruzioni di macchine, aeronautica generale, calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, strutture aeronautiche);
Costruzioni di apparecchiature chimiche (scienza delle costruzioni);
Costruzione di autoveicoli (costruzione di macchine);
Costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica);
Costruzione di macchine elettriche (macchine elettriche);
Costruzione di macchine utensili (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, costruzioni di macchine);
Costruzione di materiale ferroviario (costruzione di macchine);
Costruzioni idrauliche (idraulica);
Costruzioni nucleari (macchine, costruzione di macchine);
Dinamica delle strutture (strutture aeronautiche);
Dinamica del volo (aeronautica generale);
Economia ed esercizio degli impianti elettrici (impianti elettrici);
Elettronica applicata (elettrotecnica);
Elementi di elettronica (elettrotecnica);
Elettronica industriale (elettronica applicata);
Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche (chimica applicata, chimica fisica);
Elettronica nucleare (elettrotecnica);
Fisica del reattore nucleare (fisica atomica);
Fisica nucleare (fisica atomica);
Geotecnica (scienza delle costruzioni);
Grandi strutture (tecnica delle costruzioni);
Idraulica sanitaria (idraulica);
Idraulica fluviale e costiera (idraulica);

Idromeccanica applicata (idraulica);
Impianti chimici (chimica applicata, principi di ingegneria chimica, cinetica chimica applicata);
Impianti elettrici (macchine elettriche, complementi di matematica);
Impianti elettrici navali (macchine elettriche);
Impianti meccanici (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);
Impianti nucleari (macchine);
Impianti nucleari di potenza (macchine);
Impianti termici (fisica tecnica, macchine);
Impianti speciali idraulici (idraulica);
Ingegneria del Nocciolo (fisica tecnica, fisica del reattore nucleare);
Lavorazioni meccaniche speciali (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);
Macchine (meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica);
Macchine calcolatrici analogiche (elettronica applicata, reti logiche e tecniche digitali);
Macchine calcolatrici aritmetiche (elettronica applicata, reti logiche e tecniche digitali);
Macchine elettriche (elettrotecnica);
Meccanica agraria (meccanica applicata alle macchine);
Meccanica delle strutture (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni);
Misure elettriche (elettrotecnica);
Motori per aeromobili (meccanica applicata, fisica tecnica);
Misure elettroniche (elettronica applicata, misure elettriche);
Ponti radio (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Principi di ingegneria chimica (chimica fisica, fisica tecnica);
Processi chimici fondamentali (chimica applicata, chimica fisica);
Processi di apparecchiature di trasferimento (principi di ingegneria chimica);
Progetti dei sistemi di elaborazione dei dati (elettronica applicata, reti logiche e tecniche digitali);
Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri (chimica applicata);
Prove su macchine e impianti elettrici (macchine elettriche, misure elettriche);
Radiotecnica (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Reattori chimici (cinetica chimica applicata, principi di ingegneria chimica);
Regolazione delle macchine elettriche (controlli automatici);
Ricerca operativa e analisi di mercato (metodologia statistica);
Reti logiche e tecniche digitali (elettronica applicata);
Scienza dei metalli (chimica applicata);
Servomeccanismi (meccanica applicata alle macchine);
Sicurezza degli impianti nucleari e radioprotezione (macchine elettrotecniche);
Sistemi operativi (elettronica applicata, reti logiche e tecniche digitali);
Sistemi di programmazione (elettronica applicata, reti logiche e tecniche digitali);
Strumentazione e misure elettroniche (elettronica applicata);
Strutture aeronautiche (scienza delle costruzioni);
Tecniche delle alte frequenze (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Tecnica delle costruzioni (scienza delle costruzioni);
Tecnica della sperimentazione delle strutture (scienza delle costruzioni);
Tecnica degli impianti elettrici (impianti elettrici);
Tecniche organizzative (economia ed organizzazione aziendale);
Tecnica radar (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Tecnologia dei materiali polimerici (processi chimici fondamentali);
Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari (chimica applicata, principi di ingegneria chimica);
Tecnologia e costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni);
Tecnologie elettroniche (elettronica applicata);
Tecnologie inorganiche speciali (chimica applicata, chimica fisica);
Tecnologie organiche speciali (processi chimici fondamentali);
Tecnologie speciali aeronautiche (tecnologia meccanica);
Telegrafia e telefonia (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Teoria delle reti (elettronica applicata);
Teoria e sviluppo dei processi (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici);
Teoria statistica delle comunicazioni (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
Topografia operativa (topografia);
Trazione elettrica (elettrotecnica).

Art. 127. — L'esame di laurea consiste in una prova di cultura sulle materie obbligatorie (sia sul piano nazionale, sia sul piano della facoltà) relativa al corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un elaborato costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica attinente al corso di laurea ed alla sezione cui appartiene il candidato, elaborato redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali. Gli argomenti oggetto del predetto elaborato dovranno avere il preventivo assenso dei relatori e del preside.

Le modalità per la prova di cultura (scritta, orale, grafica e pratica) saranno stabilite di anno in anno dal consiglio di facoltà.

Art. 128. — Gli istituti scientifici della facoltà sono i seguenti:

Istituto di aeronautica;
Istituto di architettura e urbanistica;
Istituto di chimica generale;
Istituto di chimica industriale ed applicata;
Istituto di costruzioni stradali e trasporti;
Istituto di elettronica e radiocontrollo;
Istituto di elettrotecnica;
Istituto di fisica generale ed applicata;
Istituto di geodesia, topografia e fotogrammetria;
Istituto di idraulica;
Istituto di impianti nucleari;
Istituto di macchine e meccanica agraria;
Istituto di matematiche applicate « Ulisse Dini »;

Istituto di meccanica applicata e costruzioni di macchine;

Istituto di scienza delle costruzioni;

Istituto di tecnologia meccanica.

Due o più dei predetti istituti potranno essere temporaneamente raggruppati su deliberazione del consiglio di facoltà in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio.

La biblioteca dell'istituto di matematiche applicate « Ulisse Dini » è in comune con quella dell'istituto di matematica « Leonida Tonelli » della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 106. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **431**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 62 a 76, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo IX. — FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 62. — Presso la facoltà di ingegneria il quinquennio di studi da adito alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti);

b) laurea in ingegneria mineraria;

c) laurea in ingegneria meccanica;

d) laurea in ingegneria chimica.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 63. — Il corso di laurea in ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Triennio di applicazione:

10) Arte mineraria;
11) Chimica applicata;
12) Elettrotecnica;
13) Fisica tecnica;
14) Geologia;
15) Giacimenti minerari;
16) Macchine;
17) Meccanica applicata alle macchine;
18) Scienza delle costruzioni;
19) Topografia;
20) Elementi di arte mineraria (semestrale);
21) Geofisica mineraria;
22) Idraulica;
23) Preparazione dei minerali;
24) Tecnica delle costruzioni;
25) Mineralogia e petrografia;

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67.

Art. 64. — Il corso di laurea in ingegneria civile è distinto nelle seguenti tre sezioni: edile, idraulica, trasporti; esso comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale;
10) Applicazione di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione:

11) Scienza delle costruzioni I;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Architettura tecnica;
16) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
17) Topografia;
18) Idraulica;
19) Scienza delle costruzioni II;

20) Tecnica delle costruzioni;
21) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
22) Architettura e composizione architettonica I;
23) Urbanistica I;
24) Economia e diritto;
25) Estimo e contabilità dei lavori.

Sezione edile:

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67.

Sezione idraulica:

26) Costruzioni idrauliche;

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67.

Sezione trasporti:

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67.

Art. 65. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.

Triennio di applicazione:

10) Chimica applicata;
11) Costruzioni di macchine;
12) Elettrotecnica;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica;
15) Impianti meccanici;
16) Macchine;
17) Meccanica applicata alle macchine;
18) Scienza delle costruzioni;
19) Tecnologia meccanica;
20) Complementi di matematiche (semestrale);
21) Controlli automatici;
22) Economia ed organizzazione aziendale;
23) Metallurgia;
24) Misure meccaniche, termiche e collaudi;
25) Progetti di macchine;
26) Tecnica delle costruzioni;

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67.

Art. 66. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale;
10) Chimica organica.

Triennio di applicazione:

11) Chimica applicata;
12) Chimica fisica;
13) Chimica industriale;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica tecnica;
16) Impianti chimici;
17) Macchine;
18) Meccanica applicata alle macchine;
19) Principi di ingegneria chimica;
20) Scienza delle costruzioni;
21) Chimica analitica;
22) Combustibili e lubrificanti (semestrale);
23) Economia ed organizzazione aziendale;
24) Elettrochimica;
25) Idraulica;
26) Metallurgia;
27) Stechiometria industriale (semestrale);
28) Strumentazione, misure e collaudi;

un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate all'art. 67

I restanti corsi per raggiungere per ogni singolo corso di laurea il numero degli insegnamenti previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sono a scelta dello studente. Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati nell'elenco del successivo articolo.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione.

Art. 67. — Sono insegnamenti complementari ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, i seguenti:

1) Acquedotti, bonifiche e fognature;
2) Analisi riconoscimento dei minerali;
3) Analisi dei sistemi;
4) Analisi delle strutture territoriali;
5) Architettura e composizione architettonica II;
6) Architettura degli interni;
7) Analisi sperimentale delle tensioni;
8) Calcolo numerico;
9) Campionatura e valutazione dei giacimenti;
10) Chimica agraria;
11) Chimica degli alti polimeri;
12) Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
13) Complementi di elettrotecnica;
14) Complementi di geofisica mineraria;
15) Complementi di idraulica (semestrale);
16) Complementi di mineralogia e petrografia;
17) Costruzioni automobilistiche e ferroviarie;
18) Costruzioni di macchine II;
19) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti II;
20) Costruzioni elettromeccaniche;
21) Costruzioni marittime (semestrale);
22) Dinamica delle strutture e ingegneria sismica;
23) Economia;
24) Economia industriale;
25) Elettronica applicata;
26) Equazioni differenziali (semestrale);
27) Estimo, economia e legislazione mineraria;
28) Fotogrammetria;
29) Generatori di vapore e tecnica della combustione;

30) Geochimica;
31) Geofisica applicata;
32) Geologia applicata;
33) Geologia degli idrocarburi;
34) Idrologia tecnica (semestrale);
35) Impianti elettrici;
36) Impianti metallurgici;
37) Impianti mineralurgici;
38) Impianti minerari;
39) Impianti petrolchimici;
40) Impianti di sollevamento e trasporti;
41) Impianti speciali idraulici;
42) Impianti tecnici edili;
43) Industrializzazione ed unificazione edilizia;
44) Industrie agrarie e alimentari;
45) Ingegneria sanitaria;
46) Inquinamenti e tecniche di prevenzione;
47) Macchine II;
48) Macchine e centrali elettriche;
49) Macchine elettriche;
50) Meccanica applicata II (semestrale);
51) Meccanica dei fluidi;
52) Meccanica delle terre e fondazioni;
53) Meccanica delle rocce;
54) Metodi probabistici, statistici e processi stocastici;
55) Misure elettriche (semestrale);
56) Organizzazione dei cantieri;
57) Paleontologia;
58) Ponti e strutture speciali;
59) Procedimenti analitici nei processi ed operazioni unitarie;
60) Programmazione degli impianti meccanici e manutenzione programmata;
61) Prospezione geomineraria;
62) Resistenza e sicurezza delle costruzioni;
63) Ricerca operativa;
64) Rilievo e restauro dei monumenti;
65) Scienza dei metalli;
66) Sistemazione dei bacini idrografici;
67) Sistemi di informazione;
68) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
69) Stabilità e dinamica dei sistemi;
70) Storia dell'architettura;
71) Strumentazione e misure elettroniche;
72) Tecnica degli scavi e delle gallerie;
73) Tecnica dei sondaggi (semestrale);
74) Tecnica del freddo;
75) Tecnica della circolazione stradale;
76) Tecnica delle miniere;
77) Tecnica ed economia dei trasporti I;
78) Tecnica ed economia dei trasporti II;
79) Tecnologie generali;
80) Tecnologie speciali metallurgiche;
81) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
82) Teoria dei modelli;
83) Termocinetica e termodinamica applicata;
84) Termofluodinamica delle macchine;
85) Trattamento dei solidi;
86) Trazione elettrica;
87) Urbanistica II;
88) Utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 68 — I corsi elencati negli articoli precedenti hanno la durata di un anno accademico, con eccezione di quelli per i quali è segnata la qualifica di semestrali.

Gli insegnamenti predetti sono di regola integrati da esercitazioni secondo quanto stabilirà di volta in volta il consiglio di facoltà e verrà comunicato dal manifesto degli studi.

All'inizio di ogni anno accademico la facoltà delibera l'orario delle lezioni e il numero di ore di lezione e di esercitazione per ogni insegnamento.

Art. 69. — Gli esami consistono in prove orali, che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche secondo modalità che, per ciascuna prova, vengano stabilite dal consiglio di facoltà ai fini dell'ammissione agli esami predetti, le firme di frequenza ottenute hanno validità di 6 anni.

Art. 70. — Il numero di esami, per ciascun corso di laurea, è fissato in 30 annuali o equivalenti, intendendosi che due esami semestrali equivalgono ad un esame annuale.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono aver superato, nel numero stabilito, gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli 63, 64, 65, 66, integrati con quelli riportati nell'art. 67, ovvero tutti gli esami dei piani individuali, approvati dalla facoltà ai sensi di legge.

Art. 71. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria, nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico anche teorico o di una ricerca sperimentale, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea e nell'orientamento scelto dallo studente (tesi di laurea);

b) in una prova orale comprendente la discussione sulla tesi di laurea con eventuali richiami ai vari insegnamenti della facoltà.

Art. 72. — Il programma degli studi che debbono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene, per ciascuno di essi, deliberato dal consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo della miniera o di un suo rappresentante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 108. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **432.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 525 a 530, relativi alla « Scuola di perfezionamento in anestesia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 525. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, della durata di tre anni, che conferisce il diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che avranno superato un esame di ammissione consistente in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di fisiologia e di farmacologia.

Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e non potrà superare il numero di novanta per l'intero corso.

Art. 526. — Non sono concesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.

Art. 527. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia (biennale);
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia (biennale);
Terapia antalgica;
Rianimazione (biennale);
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione (biennale);
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Verranno inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie:

Tecnica degli esami endoscopici (I anno);
Cardiologia per la rianimazione (II anno);
Nozioni di tossicologia clinica (III anno).

Tali insegnamenti costituiscono materia di esame.

Art. 528. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di svolgere un internato presso la sede della scuola, in modo da ricavare una esperienza diretta sia in campo anestesiologico sia in rianimazione e terapia intensiva.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 529. — Alla fine di ogni anno di corso, gli iscritti sono tenuti a superare, in un unico gruppo, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno, per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali saranno sostenuti alla fine di ciascun corso biennale.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 530. — Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dopo avere superato tutti gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.

Gli articoli da 554 a 559, relativi alla « Scuola di perfezionamento in chirurgia toracica » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in chirurgia toracica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 554. — Presso la facoltà di medicina e chirugia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica, della durata di quattro anni, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 555. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che, a giudizio del consiglio degli insegnanti, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno.

Art. 556. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

Le materie fondamentali sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parete toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici);

2) Anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) Anatomia patologica delle malattie del torace;

4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toraco-polmonare ed in cardio-chirurgia.

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale;

2) Fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino;

4) Semeiotica e diagnostica clinica strumentale dell'apparato cardiocircolatorio;

5) Diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare;

5) Elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

6) Elementi di fisioterapia respiratoria.

4° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma;

4) Tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e dell'ipotermia.

Art. 557. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare il corso di lezioni e le esercitazioni pratiche in corsia ed in sala operatoria.

Art. 558. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo delle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli iscritti al 4° anno, per ottenere l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 559. — Per conseguire il diploma di specializzazione i candidati dopo aver superato gli esami di profitto, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale su argomenti attinenti alla specialità.

Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Ematologia clinica e di laboratorio », in « Nefrologia medica », in « Tecnologie biomediche »:

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 595. — La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico e una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina. La scuola è denominata « Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ».

La scuola di specializzazione in ematologia avrà sede in un istituto universitario di medicina generale.

La durata del corso di specializzazione in ematologia sarà di tre anni.

La frequenza dovrà essere obbligatoria.

Non potrà essere concesso più di un anno di abbreviazione di corso e tale concessione potrà essere fatta soltanto:

a) ai liberi docenti di una delle branche di medicina generale o in clinica pediatrica o in patologia generale o in anatomia patologica;

b) ad assistenti in attività stabile da almeno tre anni in istituti universitari di medicina interna o di pediatria o di patologia generale o di anatomia patologica;

c) a specialisti in medicina interna o in pediatria.

In ogni caso, coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione, dovranno sostenere gli esami del primo anno prima di quelli del secondo.

Il numero massimo e complessivo degli iscritti regolarmente alla scuola per i tre anni resta fissato in trenta.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto anche degli eventuali titoli.

Art. 596. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;

Genetica ematologica;

Fisiopatologia della coagulazione dell'emostasi;

Fisiopatologia ematologica;

Biochimica ematologica;

Fisiopatologia del plasma;

Tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia.

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;

Fisiopatologia ematologica;

Immunoematologia;

Tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia;

Patologia speciale ematologica;

Clinica delle emopatie;

Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti l'ematologia;

Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;

Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;

Patologia speciale ematologica;

Clinica delle emopatie;

Terapia sistematica ematologica;

Terapia trasfusionale.

Art. 597. — Il direttore della scuola può invitare studiosi competenti, al di fuori di docenti incaricati ufficialmente ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Art. 598. — Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso, ed il superamento degli esami è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno di corso ed il superamento degli esami è necessario per l'iscrizione al 3° anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del 3° anno di corso ed il superamento degli esami è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 599. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta di carattere clinico o sperimentale.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

In caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 600. — La scuola di specializzazione in nefrologia medica, alla quale sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, conferisce il diploma di specialista in nefrologia medica.

Art. 601 — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre.

Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (I anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (II anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Art. 602. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 603. — Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore a trenta.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno conseguire le attestazioni di frequenza necessarie per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 604. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti sono tenuti a superare un esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie dell'anno di corso relativo per essere ammessi all'anno di corso successivo.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento di nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in tecnologie biomèdiche

Art. 605. — La scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, alla quale sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, ingegneria, fisica e matematica, conferisce il diploma di specialista in tecnologie biomediche.

Art. 606. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre. Gli insegnamenti di base sono comuni ai differenti diplomi, mentre il raggiungimento di un sufficiente livello di conoscenze comuni sarà affidato a insegnamenti impartiti separatamente agli specializzandi laureati in materie differenti. Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:

Insegnamenti per: ingegneri e fisici	Insegnamenti per: medici biologi ingegneri fisici e matematici	Insegnamenti per: medici e biologi
1° *Anno*:		
Biologia Anatomia Fisiologia	Tecniche strumentali in medicina I	Principi di matematica e fisica I Complementi di fisiologia
2° *Anno*:		
Fisio-patologia	Tecniche strumentali in medicina II Rilievo analisi e interpretazione di dati medico-biologici	Principi di matematica e fisica II
3° *Anno*:		
	Organi artificiali Biochimica e materiali Principi di controllo dei sistemi medico-biologici Impianti ospedalieri	

Art. 607. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 608. — Il numero di allievi che può essere ammesso non deve essere superiore a sei per ciascun anno di corso.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni ed i seminari didattici; in caso contrario

non potranno conseguire le attestazioni di frequenza necessarie per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 609. — Il passaggio all'anno successivo sarà condizionato dal superamento di un colloquio che verterà su una tesi sperimentale svolta collettivamente dagli allievi di ogni anno di corso.

Art. 610. — Al termine del corso, per il conseguimento del diploma di specialista in bioingegneria, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta riguardante le materie e le ricerche svolte durante l'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 117. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. **433.**

Pareggiamento delle scuole di clarinetto, flauto, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato « Bellini » di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza del presidente dell'istituto musicale pareggiato « Bellini » di Catania in data 20 dicembre 1971;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1971-72 le scuole di clarinetto, flauto, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato « Bellini » di Catania sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **434.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Cartografia;
Civiltà greca;
Filologia francese;
Filologia spagnola;
Filologia medioevale;
Filosofia della politica;
Glottodidattica;
Letteratura cristiana antica;
Letteratura latina medioevale;
Letteratura per l'infanzia;
Letteratura umanistica;
Metodologia e didattica;
Metodologia e storia della critica letteraria;
Psicolinguistica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semiologia;
Storia della lingua latina.

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Cartografia;
Filosofia medioevale;
Geografia antropica;
Glottodidattica;
Letteratura per l'infanzia;
Metodologia e didattica;
Psicolinguistica;
Psicolinguistica dell'età evolutiva;
Psicologia dinamica;
Psicometria;
Semiologia;
Storia dei partiti e movimenti.

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Filologia francese;
Filologia spagnola;
Glottodidattica;
Letteratura provenzale;
Letterature comparate;
Letterature ispano-americane;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura romena;
Metodologia e didattica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della lingua inglese.

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti i seguenti:

Diritto del lavoro;
Filosofia della politica;
Geografia antropica;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Pedagogia sociale;
Psicologia dinamica;
Psicometria;
Psicolinguistica;
Semiologia;
Storia dei partiti e movimenti politici.

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Immuno-chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **435.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto l'insegnamento di « Geografia regionale ».

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Storia dell'arte bizantina e veneta ».

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Storia dell'arte bizantina e veneta ».

Art. 56, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero, è modificato nel senso che è aggiunto l'istituto di lingua e letteratura latina.

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è aggiunto quello di « Tecniche di programmazione ».

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Tecniche di programmazione;
Fisica planetaria.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Tecniche di programmazione ».

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Tecniche di programmazione ».

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « Tecniche di programmazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 118. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **436.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 754 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono istituiti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici neurofisiopatologici.

Scuola speciale per tecnici neurofisiopatologici

Art. 1. — La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico neurofisiopatologo, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.

La scuola speciale per tecnici neurofisiopatologi ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile.

Art. 2. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici. Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti presso l'istituto di neuropsichiatria infantile e presso gli istituti e cliniche attinenti alle discipline neuropsichiatriche, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio della scuola.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari e ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 3. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale che si svolgerà presso la sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.

A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi anche gli allievi in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo, che abbiano superato un esame di ammissione ed un colloquio attitudinale che si svolgeranno presso la sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.

Art. 4. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di 15 per il primo anno. Tale numero potrà essere variato ogni anno a discrezione del consiglio della scuola.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di elettrotecnica;

2) Elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);

3) Nozioni generali di biochimica e biofisica;

4) Nozioni generali di anatomia e fisiologia;

5) Anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;

6) Nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso (biennale);

7) Nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica (biennale).

2° *Anno*:

1) Elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche;

2) Nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;

3) Nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;

4) Nozioni pratiche e teoriche di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

5) Nozioni di patologia e clinica del sistema nervoso;

6) Nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica;

7) Nozioni pratiche e teoriche di ecoencefalografia, roencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle materie di insegnamento.

Art. 6. — Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno aver superato gli esami di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo precedente.

Le modalità degli esami saranno stabilite dal consiglio della scuola e comunicate nel manifesto annuale.

Art. 7. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova pratica, con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento.

L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

Art. 8. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo — ordinario, straordinario o aggregato — del gruppo delle discipline neuropsichiatriche. Esso viene designato dal consiglio di facoltà e nominato con decreto del rettore. Il direttore può farsi coadiuvare da un vice-direttore nominato su sua proposta.

Art. 9. — Il consiglio della scuola è costituito dal direttore, dal vice-direttore e dal Corpo docente della scuola.

Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare l'ordine degli studi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla nomina dei docenti;

3) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici, dei seminari e dei tirocini pratici;

4) stabilire l'orario delle lezioni, dei tirocini pratici ed il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma;

5) determinare, ove lo ritenga necessario, il numero degli allievi che possono essere ammessi al primo anno, nonchè le modalità del colloquio attitudinale e, nei casi previsti, dell'esame di ammissione.

Per i problemi di carattere amministrativo il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato, composto:

a) dallo stesso direttore della scuola, che lo presiede;

b) dal vice-direttore della scuola, che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;

c) dagli altri professori docenti della scuola;

d) da rappresentanti degli enti o privati che concorrano alle spese di funzionamento della scuola con con-

tributi annui individuali; a tal uopo, ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo individuale non inferiore a L. 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni 3.000.000 di lire, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purchè non inferiore a L. 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei contribuenti.

Spetta al comitato amministrativo della scuola:

1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di laboratorio dovuto dagli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;

4) assegnare agli allievi più meritevoli le borse di studio che perverranno dagli enti interessati a promuovere la formazione di tecnici neurofisiopatologi;

5) approvare il bilancio interno della scuola.

Detto comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.

Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 10. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 111. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **437**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in psicologia dell'età evolutiva » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in psicologia ».

Gli articoli 138, 139, 140, relativi alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 138. — Presso la clinica ostetrica e ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Direttore della scuola è il docente designato dal consiglio di facoltà.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 139. — L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'Università;

c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

e) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trentasette specializzandi.

Art. 140. — Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame di diploma. La sessione di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, frequenza, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 141. — Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenica;

2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;

3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del IV anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Art. 142. — Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri della commissione saranno proposti dal direttore della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa.

Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti materie affini, anche di altre facoltà.

Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale e prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia a tutti gli effetti di legge.

Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto.

Gli articoli 231, 232, 233, relativi alla « Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva » che muta **la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in psicologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti**, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 231. — Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;
b) differenziale e scolastico;
c) industriale e del lavoro;
d) sociale.

La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

La scuola conferisce il diploma di « Specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti della legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 232. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo « medico », la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 243 il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Art. 233. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze la attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati: tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 231 e nel successivo art. 234; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 234. — Gli insegnamenti comuni di cui al punto *a*) dell'articolo precedente sono:

1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: I, II, III anno);
2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: I anno);
3) Psicologia generale (triennale: I, II e III anno);
4) Teorie della personalità (biennale: I e II anno);
5) Psicologia dinamica (annuale: II anno);
6) Psicologia differenziale (annuale: I anno);
7) Psicologia sociale (biennale: I e II anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: I e II anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'articolo 233, sono:

A) *per l'indirizzo medico*:

1) Psicologia dello sviluppo (biennale: I e II anno);
2) Psicofisiologia (annuale: I anno);
3) Psicofarmacologia (annuale: II anno);
4) Psicopatologia e neuropsichiatria (biennale: I e II anno);
5) Medicina psicosomatica (annuale: III anno);
6) Psicologia clinica (biennale: II e III anno);
7) Psicoterapia (biennale: II e III anno);
8) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: III anno);
9) Igiene mentale (annuale: II anno).

B) *per l'indirizzo differenziale e scolastico*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: I e II anno);
2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: I, II e III anno);
3) Pedagogia (annuale: I anno);
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: I anno);
5) Psicologia pedagogica (annuale: I anno);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: II anno);
7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: II anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: II e III anno);
9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: III anno).

C) *per l'indirizzo industriale e del lavoro*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: I e II anno);
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: I anno);
3) Psicologia del lavoro (annuale: I anno);
4) Metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: II anno);
5) Ergonomia (annuale: I anno);
6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: II anno);
7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: III anno).

D) *per l'indirizzo sociale*:

1) Antropologia culturale (annuale: I anno);
2) Sociologia (annuale: I anno);
3) Psicologia della comunicazione (biennale: I e II anno);
4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: II anno);
5) Ricerca motivazionale (annuale: II anno);
6) Psicologia sociale, corso avanzato (annuale: III anno);
7) Dinamiche di gruppo (annuale: III anno);
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: III anno);
9) Patologia e controllo sociale (annuale: III anno).

Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto *c*) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano; sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243.

Art. 235. — Gli esami sono di profitto e di diploma. Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nei relativi anni di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 236. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 237. — I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 238. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore, che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 239. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione delle facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc. e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 245, determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a dieci) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso, in ogni caso, data la disponibilità di attrezzature dell'istituto di psicologia della facoltà di medicina, il numero massimo di iscritti complessivamente nel triennio non dovrà eccedere i trenta, sia che funzioni un solo indirizzo, sia che ne funzioni più di uno;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma terzo dell'art. 232 della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui allo stesso comma dell'art. 232 nonchè le modalità dei relativi concorsi o prova.

Art. 240. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 241 — Le entrate della scuola sono costituite dall'apposito contributo per la scuola di specializzazione e da altre eventuali erogazioni dello Stato e di enti pubblici e privati.

Art. 242. — Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 243. — Il direttore della scuola — di concerto col vice direttore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a dieci) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 232.

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione;

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 234 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse ed i contributi generali e speciali dovuti agli allievi.

Art. 244. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 245. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del II anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 246. — Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo statuto precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 110. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **438.**

Modificazioni allo statuto della comunità e arciconfraternita serbo-ortodossa, in Trieste.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene modificato lo statuto della comunità e arciconfraternita serbo-ortodossa di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 134. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **439.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni battista e Paolo apostolo, in Milano.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni battista e Paolo apostolo, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 156. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **440.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Paolo apostolo, nel comune di Cortino, nella chiesa del Sacro Cuore, in Teramo.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 20 marzo 1971, integrato con dichiarazione del 25 marzo successivo, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Paolo apostolo, in frazione Pezzelle del comune di Cortino (Teramo), nella circoscrizione della limitrofa parrocchia dell'Assunzione di Maria in frazione Padula dello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con il mutato titolo del Sacro Cuore, nella chiesa omonima in rione Fonte Regina di Teramo, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 126. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **441.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Maria Assunta, nel comune di Mezzanego.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 30 giugno 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Michele arcangelo, in frazione Vignolo del comune di Mezzanego (Genova) con la parrocchia di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 130. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **442.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino vescovo e di S. Silvestro papa, nel comune di Cermignano.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Martino vescovo, in frazione Poggio delle Rose del comune di Cermignano (Teramo), con quella di San Silvestro papa, nel capoluogo comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 129. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **443.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Redentore, nel comune di Alba.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alba in data 1° novembre 1969, integrato con dichiarazioni 11 novembre 1970 e 20 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Redentore, in frazione Rondò del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 131. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **444.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Rosario, nel comune di Loreo.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 25 marzo 1970, integrato con due dichiarazioni del 26 successivo, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del Rosario, in contrada Tornova del comune di Loreo (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 132. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1972.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti per le Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che dispone il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A.;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), a decorrere dal 1° luglio 1972, è trasferito alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate, conservando la posizione giuridica ed economica legittimamente acquisita alla data del trasferimento.

Il commissario liquidatore degli enti predetti provvederà a trasmettere, immediatamente, alle singole Regioni l'elenco nominativo del personale di cui al precedente comma distinto per carriera e per qualifica, unitamente alla documentazione relativa a ciascun dipendente, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti.

Roma, addì 1° agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10078)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, con la quale viene dichiarata infetta da colera l'Algeria;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Algeria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10136)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Provenienze dal Marocco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera il Marocco;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Marocco sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

(10135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1972 Tariffe telefoniche

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che in relazione alla situazione attuale del servizio telefonico, il sistema tariffario in atto appare inadeguato e tale da generare sperequazioni nell'utenza e intralci allo sviluppo del servizio;

Considerato che una razionalizzazione delle tariffe telefoniche si impone per un adeguamento alla evoluzione già intervenuta nella tecnica e per un allineamento ai sistemi in atto negli altri Paesi della CEE;

Considerato che l'attuale livello tariffario generale non consente adeguati ammortamenti per lo sviluppo del sistema telefonico e della tecnologia elettronica;

Preso atto della direttiva emanata dal C.I.P.E. sulla materia in data 12 agosto 1972;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A modifica dei provvedimenti n. 1069 del 14 aprile 1964, **n. 1098 del 19 gennaio 1965, n. 1110 del 27 aprile 1965 e n. 1116** del 28 luglio 1965, si dispone quanto segue a decorrere dalle ore 24 del 30 settembre 1972, salve le decorrenze diversamente indicate.

PARTE PRIMA

TARIFFE URBANE

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, vengono suddivise nei seguenti 2 gruppi:

I Gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II Gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario vengono ripartiti in 3 categorie così determinate:

Categ. *A* Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo.

Categ. *B* Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categ. *C* Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3) *Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.*

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del I gruppo:

Categ. *A*	L. 1.000
» *B* simplex	» 4.000
» *B* duplex	» 2.300
» *C*	» 7.500

Reti del II gruppo:

Categ. *A*	L. 1.000
» *B* simplex	» 3.200
» *C*	» 5.500

Sul canone di abbonamento per gli apparecchi principali previsto per la categ. *C*, è accordata la riduzione del 25 % per gli abbonamenti in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici, e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici.

Per ogni conversazione effettuata nell'ambito della rete urbana si applica la tariffa di L. 25.

4) *Supplementi di canone per apparecchi principali.*

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 km. di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta alle tariffe ordinarie, debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,5 % del canone base per ogni km. o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) *Compensi per impianto o trasloco.*

I compensi per impianto o trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato, sono stabiliti nella seguente misura:

Categ. *A* e *B*	L. 30.000
Categ. *C*	» 50.000

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici, il concorso relativo alla categ. *C* di cui al comma precedente è ridotto alla metà.

Il compenso supplementare di impianto o trasloco dovuto, oltre a quello di cui sopra, dagli abbonati da collegare fuori del perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale di competenza, è stabilito nella misura pari al 20 % del costo del tratto di linea individuale utilizzata dall'utente fra detto perimetro ed il luogo in cui deve essere installato l'apparecchio. I criteri per le determinazioni di tali contributi supplementari saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora si tratti di collegamento duplex, detto compenso supplementare, ridotto alla metà, si applica a ciascuno dei coutenti.

I compensi di cui sopra sono pari alla metà nel caso in cui l'attivazione del collegamento venga effettuata nei locali ove esista un impianto in funzione o dismesso da altro abbonato da non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda di impianto o di trasloco.

Analoga riduzione si applica anche in caso di subentro.

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura seguente:

Categ. *A* e *B*	L. 800
Categ. *C*	» 1.000

Agli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti viene applicata una riduzione pari al 20 %.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 300.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto o trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore)	L. 1.500
b) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi per ciascuno	» 300
c) presa a spina supplementare	» 500
d) apparecchio oltre il primo su impianto a spina	» 1.200
e) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . .	» 400

Il contributo spese di impianto o trasloco per gli impianti considerati nel presente punto 7) è pari — per una linea interna di lunghezza sino a 20 m. al corrispondente canone annuo complessivo di noleggio e manutenzione.

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti o a centralino manuale:

per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla rete pubblica	L.	1.600
per ogni altro apparecchio	»	1.000
b) impianti a centralino automatico:		
per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla rete pubblica	»	2.000
per ogni altro apparecchio	»	1.600
c) derivazione interna semplice (escluso il commutatore)	»	550
d) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi per ciascuno	»	150
e) presa a spina supplementare	»	250
f) apparecchio oltre il primo su impianto a spina	»	600
g) apparecchio da tavolo di tipo normale	»	200
h) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.)	»	2.500

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone di sorveglianza tecnica di L. 500 trimestrali per ogni derivazione abilitata.

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di derivazioni esterne e di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 1.200 (con minimo di un chilometro).

Per ciascun allacciamento a commutatore interurbano o speciale, che comporti un rilegamento di lunghezza non superiore ai 10 km., è dovuto un canone trimestrale di L 30.000. Per l'eventuale eccedenza va applicato il canone di cui al comma precedente.

Il contributo spese impianto o trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, è pari a quello stabilito per i collegamenti principali di cui al punto 5)

10) *Commissioni telefoniche.*

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata, per ogni commissione, in L 500.

PARTE SECONDA

TARIFFE SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono fra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km., purchè tutte e distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 27 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1970, n. 318.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km. dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km. dal centro di distretto.

12) *Tariffe per le conversazioni teleselettive.*

La tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente verrà applicata mediante l'invio, ai contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente (valore di ciascun impulso L. 25):

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni settoriali	1	120
Comunicazioni interurbane:		
sino a 15 km.	1	60
da oltre 15 fino a 30 km.	1	32
da oltre 30 fino a 60 km.	1	17,5
da oltre 60 fino a 120 km.	1	12
da oltre 120 fino a 240 km.	1	9
oltre 240 km.	1	8

Per le comunicazioni interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, e, dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, le tariffe ridotte saranno le seguenti (valore dell'impulso L. 25):

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
sino a 15 km.	1	120
da oltre 15 fino a 30 km.	1	64
da oltre 30 fino a 60 km.	1	35
da oltre 60 fino a 120 km.	1	24
da oltre 120 fino a 240 km.	1	18
oltre 240 km.	1	16

13) *Tariffe per le comunicazioni tramite operatrice.*

a) Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 125, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni 3 minuti di comunicazione:

Comunicazioni settoriali	L.	30
Comunicazioni interurbane:		
sino a 15 km.	»	50
da oltre 15 fino a 30 km.	»	100
da oltre 30 fino a 60 km.	»	175
da oltre 60 fino a 120 km.	»	250
da oltre 120 fino a 240 km.	»	325
oltre 240 km.	»	400

La quota fissa di cui sopra sarà dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro 1 ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 125 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

b) Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai Posti Telefonici Pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle 20,30 alle 24 dei giorni feriali e dalle ore 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, e, dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 60, cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione:

sino a 15 km.	L.	25
da oltre 15 fino a 30 km.	»	50
da oltre 30 fino a 60 km.	»	85
da oltre 60 fino a 120 km.	»	125
da oltre 120 fino a 240 km.	»	160
oltre 240 km.	»	200

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro 1 ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 60 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

14) *Canoni dei circuiti extraurbani.*

Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere, saranno applicati — in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi — i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L.	600.000

Circuiti interurbani:

sino a 15 km.	L.	990.000
da oltre 15 fino a 30 km.	»	1.980.000
da oltre 30 fino a 60 km.	»	3.465.000
da oltre 60 fino a 120 km.	»	4.950.000
da oltre 120 fino a 240 km.	»	6.435.000
oltre 240 km.	»	7.920.000

15) *Tariffe per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

La tariffa per ciascuna conversazione nell'ambito della rete urbana, effettuata da apparecchi a disposizione del pubblico (prepagamento o altro tipo), è stabilita in L. 50 per ogni conversazione fino a 5 minuti.

Per le comunicazioni impegnanti linee settoriali ed interurbane, oltre alla relativa tariffa extraurbana è dovuta, per ogni comunicazione in partenza, la tariffa di cui al comma precedente.

Le tariffe di cui ai commi precedenti si applicano anche alle comunicazioni effettuate da apparecchio destinato ad essere utilizzato dal pubblico in alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

16) Gli abbonati collegati ad una centrale equiparata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 15 per ogni comunicazione documentata.

17) Le tariffe interurbane riportate nella presente circolare sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 224 del codice postale e delle telecomunicazioni.

18) La modifica dei limiti di scaglione da 130 km. a 120 km. e da 250 km. a 240 km. dovrà essere effettuata entro il 1° agosto 1973; in attesa della modifica, per le comunicazioni comprese nei limiti di cui sopra, avranno vigore rispettivamente le tariffe relative agli scaglioni da oltre 60 fino a 120 km. e da oltre 120 fino a 240 km. previste per il traffico teleselettivo.

19) Per il traffico svolto in teleselezione la suddivisione dell'attuale scaglione tariffario sino a 30 km. nei nuovi scaglioni previsti dal precedente punto 12) e la suddivisione dell'attuale scaglione unico distrettuale nei nuovi scaglioni medesimi dovranno essere attuate entro il 1° agosto 1973. Sino a tale modifica alle comunicazioni distrettuali ed a quelle interdistrettuali sino a 30 km. verranno applicate le tariffe relative alle conversazioni interurbane teleselettive dello scaglione da oltre 15 km. sino a 30 km.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
FERRI

(10098)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 3 agosto 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 12 agosto 1971, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1972.

2. — Il primo comma del punto 4 della « Determinazione » in data 3 agosto 1971, sopracitata, viene sostituito dal seguente: « Per le navi "Augustus„ "Galileo Galilei„ "Guglielmo Marconi„ "Africa„ "Federico C.„ "Eugenio C.„ ed "Achille Lauro„ riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 10 agosto 1972

Il direttore generale: TORNETTA

(10102)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Scicli

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 maggio 1972, la zona sita a levante di Donnalucata, della superficie di mq. 34.000, riportata in catasto del comune di Scicli, al foglio n. 96, particelle n. 711 e 712 (parte), al foglio n. 138, particella 117, al foglio n. 97, particella 18, al foglio n. 98, particella 15, al foglio n. 113/A, particella 75, al foglio n. 117/B, particella 299 ed al foglio n. 118 particella 15, è dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9933)

Approvazione dei modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, si comunica che con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, datato 3 giugno 1972, sono stati approvati i modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto.

(9931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Sarcidano », con sede in Laconi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1972, la società cooperativa agricola « Sarcidano » con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Sulis in data 22 settembre 1963, rep. 47602, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9944)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università statale della Calabria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università statale della Calabria è vacante la cattedra di idraulica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10071)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f), del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° agosto 1971 al 15 agosto 1971.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-1971 al 15-8-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	05	a. crema di latte	14.106
	09	b. altri	14.106
	10	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	29.838
	12	III. superiore a 45 % . . .	46.113
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. siero di latte	2.188
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	11.875
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	37.063
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	38.313
	18	4. superiore a 29 %	65.813
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	8.125
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	33.313
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	34.563
	36	4. superiore a 29 %	62.063
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	11.075
	42	2. altri	14.950
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	29.838
	50	2. superiore a 45 %	46.113
		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % .	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	23.750

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-1971 al 15-8-1971
04.02 (*segue*)		b. altri (*e*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	81 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	621 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	81 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	333 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	621 per kg (*g*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	19.269
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	298 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	461 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 %	54.250
	08	B. altro	66.188
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:	
	107	aa. Bergkäse	42.406
	111	bb. altri	42.406 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell	9.375
	117	beta. altri	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	42.406
	124	beta. altri	42.406 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse	42.406
	131	bb. altri	42.406 (*m*)
	134	II. altri	42.406

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-1971 al 15-8-1971
04.04 (segue)	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	24.688 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. Gorgonzola	25.888
	144	II. altri	25.888
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	36.488
	161	2. superiore a 48 %	39.913
	164	b. superiore a 36 %	89.913
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688
	167	2. Pecorino	24.688
	169	3. altri	24.688
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	42.231
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):	
	174	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.406 (*s*)
	177	bb. superiore a 48 %	34.406 (*t*)
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*o*)	34.406 (*s*)
		4. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406
	182	bb. non nominati	34.406
		c. superiore a 72 %:	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806
	185	bb. altri	25.806
	187	2. altri	84.406
		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	24.688
	190	2. Pecorino	24.688
	191	3. altri	24.688

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-1971 al 15-8-1971
04.04 (*segue*)		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406
	197	2. non nominati	84.406
17.02		Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	9.300
	03	II. altri	9.300
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	9.300
	04	II. sciroppo di lattosio	9.300

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguent pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;

oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;

2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 45,90 U.C. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(*t*) Il prelievo è limitato a 65,90 U.C. (pari a lire 41.187,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(9823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 17 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,60	581,60	581,50	581,60	581,75	581,60	581,80	581,60	581,60	581,55
Dollaro canadese	592,25	592,25	592 —	592,25	592,60	592,25	592,30	592,25	592,25	592,20
Franco svizzero	153,555	153,555	153,55	153,555	153,70	153,55	153,595	153,555	153,55	153,55
Corona danese	84,21	84,21	84,30	84,21	83,545	84,20	84,23	84,21	84,21	84,20
Corona norvegese	89,24	89,24	89,30	89,24	89,15	89,25	89,30	89,24	89,24	89,24
Corona svedese	122,96	122,96	123 —	122,96	122,95	122,94	122,955	122,96	122,96	122,95
Fiorino olandese	180,89	180,89	180,95	180,89	181,70	180,85	180,92	180,89	180,89	180,88
Franco belga	13,246	13,246	13,255	13,2460	13,26	13,24	13,245	13,2460	13,24	13,24
Franco francese	116,11	116,11	116,05	116,11	116,20	116,10	116,13	116,11	116,11	116,10
Lira sterlina	1426,30	1426,30	1426,75	1426,30	1426,25	1426,30	1426,50	1426,30	1426,30	1426,30
Marco germanico	182 —	182 —	182,10	182 —	182,30	182 —	181,97	182 —	182 —	182 —
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,25	25,25	25,30	25,25	25,2425	25,25	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,72	21,68	21,68	21,68	21,675	21,68	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,161	9,161	9,165	9,161	9,16	9,16	9,1635	9,161	9,16	9,15
Yen giapponese	1,937	1,937	1,935	1,937	1,93	1,93	1,935	1,937	1,93	1,93

Media dei titoli del 17 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	92,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,275
» 5,50 % » » 1968-83	95,725
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,225
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,70
Dollaro canadese	592,275
Franco svizzero	153,575
Corona danese	84,22
Corona norvegese	89,27
Corona svedese	122,957
Fiorino olandese	180,905
Franco belga	13,245
Franco francese	116,12
Lira sterlina	1426,40
Marco germanico	181,985
Scellino austriaco	25,246
Escudo portoghese	21,677
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,936

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 marzo 1972 dalla signora Daneu Giuseppina ved. Velicogna, nata a Trieste il 20 maggio 1905 e qui residente in via dei Porta, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Danieli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Daneu Giuseppina ved. Velicogna è ridotto nella forma italiana di Danieli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9986)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/550/29-V di data 28 novembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Regent, nato a Trieste il 14 ottobre 1880, venne ridotto in forma italiana di « Reggente », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Daneu Maria ed ai figli Carlo, Emilio, Mario, Anna e Mattia;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Mario Reggente, nato a Trieste il 30 gennaio 1910 e qui residente Contovello 188, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Regent »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Reggente nei confronti dell'istante Mario Reggente è restituito nella forma originaria di « Regent ».

Uguale restituzione è disposta per la di lui moglie Giuseppina Ukmar, nata a Trieste il 14 marzo 1920.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9985)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pesaro nell'ordine appresso indicato:

1) Graziani dott. Marcello	punti	91,02	su 132
2) Silvano dott. Guido	»	89,10	»
3) Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
4) Schinco dott. Emilio	»	86,14	»
5) Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»
6) Schlitzer dott. Pasquale	»	83,96	»
7) Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,86	»
8) Camassa Gino	»	79,02	»
9) Campanella dott. Giovanni	»	78,75	»
10) Fornaciari dott. Raul	»	76,98	»
11) Lugli dott. Giuseppe	»	76,21	»
12) Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
13) Montefusco dott. Gerardo	»	75,50	»
14) Dell'Isola dott. Erasmo	»	75,23	»
15) Rava dott. Beniamino	»	74,92	»
16) Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
17) Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
18) Mancinelli dott. Oliviero	»	72,55	»
19) Simeone dott. Mariangelo	»	71,86	»
20) Zini dott. Dario	»	71,67	»
21) Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
22) Nazario Riccardo	»	71,06	»
23) Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
24) Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
25) De Cata dott. Carlo	»	69,59	»
26) Fiora dott. Sergio	»	67,06	»
27) Cormio dott. Salvatore	»	65,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(9989)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009/MP, in data 23 maggio 1972, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che a seguito delle rinunce degli aventi diritto si sono rese disponibili le condotte di: Berchidda e Benetutti;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 2008/MP, del 23 maggio 1972;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e legge 21 giugno 1964, n. 466;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Baule Antonio: Berchidda;
2) Tidu Salvatore: Benetutti.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 3 agosto 1972

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(9990)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. **12**.
Esercizio delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di tramvie, linee automobilistiche, di navigazione, porti lacuali elencate dall'art. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.
Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tramvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri, funivie, autolinee merci e viaggiatori:

1) approva le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi;

2) approva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio;

3) rilascia, risolve, revoca e dichiara decadute le concessioni definitive di autolinee merci e viaggiatori;

4) approva le tariffe di trasporto;

5) accorda le concessioni per le autostazioni;

6) si pronuncia in ordine alle alienazioni, al sequestro degli impianti, dei veicoli e dei sussidi;

7) decide sul diritto di prelazione esercitabile dall'esercente o dal concessionario;

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:

1) approva le sovvenzioni, i contributi, ed i sussidi.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9850)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. **13**.

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate dall'art. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i relativi programmi;

2) delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;

3) costituisce e modifica i consorzi per l'erogazione dei servizi e dell'assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;

4) determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;

5) designa i membri delle commissioni e dei collegi dei revisori previsti da leggi dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i presidenti delle commissioni stesse;

6) adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;

7) autorizza l'apertura e l'esercizio delle case di cura private, l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche, l'apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9851)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.